



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASTI

Corso Felice Cavallotti, 37
Tel 0141 535711 fax 0141 436958

- a CANELLI
In Corso Liberta , 5 - Tel. 0141 831004
- a COSTIGLIOLE d'ASTI
In Via Regina Margherita , 5 - Tel. 0141 966982
- a MONCALVO
In P.zaC.Alberto, 7 – Tel 0141 921474
- a NIZZA MONFERRATO
In Via Pistone , 35 – Tel. 0141 793304
- a SAN DAMIANO d'ASTI
In Via S.Giuseppe – Te. 0141 975042
- a VILLANOVA
In Via Degli Alpini , 16 – Te. 0141 947625



**HAI MAI PENSATO
A CHIEDERCI
UN PREVENTIVO
PER TENERE
LA CONTABILITA'
O
LE BUSTE PAGA
PER
LA TUA AZIENDA ?**

**TELEFONA
E
CHIEDI
UN
APPUNTAMENTO
ai NOSTRI UFFICI**

**E PER LA
FORMAZIONE ?**

Riproduzione degli articoli del Testo Unico e del Regolamento di esecuzione.

(esposizione obbligatoria ai sensi dell'art.180 del R.D. 6 maggio 1940 n.635)

Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773 e legge n°562 del 1933.

(Testo Unico delle leggi di *Pubblica Sicurezza*)

Art.96/97 - (abrogati dall'art.1 della legge 25 agosto 1991 n.287)

Art.101 - E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di Collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Regio Decreto 6 maggio 1940 n°635

(Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.)

Art.173 - Nell'interesse pubblico è l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorchè sia stata conseguita la relativa licenza.

Art. 176 - Agli effetti dell'art.86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi al di fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art.89 della legge ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche , è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art.177 - Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto di alcoole superiore al 21% del volume anche quelle che vengono ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art.178 - Abrogato

Art.179 - Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art.89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta:contenuto alcoole superiore a 21% del volume.

Art.180 - I pubblici esercizi debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere vin luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicata nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli art.96 e 97 e 101 della legge e 173 , da 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art.181 - Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa e o giuoco, ne arne vendita a rezzo ragguagliato ad ora o razione di ora.

Art.186 - Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio di somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero dei locali.